



Ordinanza municipale

concernente le tasse comunali rifiuti proporzionali alla quantità

(del 22 dicembre 2020)

IL MUNICIPIO DI BIASCA

richiamato il Regolamento concernente la gestione dei rifiuti (Rrif) del 17 febbraio 2020;

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

(art. 3 / art. 18 Rrif)

La presente ordinanza stabilisce le tasse comunali rifiuti proporzionali alla quantità. Tutte le tasse s'intendono IVA esclusa.

Art. 2 Ingombranti

(art. 23 Rrif)

1	Ingombranti misti	CHF	33.45/quintale
2	Ingombranti ferrori (max 10% extra)	CHF	4.20/quintale
3	Ingombranti scarti legname (max 10% extra)	CHF	18.55/quintale

Art. 3 Rifiuti edili e scarti edili

(art. 23 Rrif)

1	Materiale di scavo	CHF	2.30/quintale
2	Materiale di demolizione	CHF	2.60/quintale

Art. 4 Pneumatici

(art. 23 Rrif)

1	Pneumatici leggeri senza cerchione	CHF	4.65/pezzo
2	Pneumatici auto senza cerchione	CHF	7.45/pezzo
3	Pneumatici pesanti senza cerchione	CHF	24.15/pezzo
4	Pneumatici leggeri con cerchione	CHF	46.45/pezzo
5	Pneumatici auto con cerchione	CHF	55.70/pezzo
6	Pneumatici pesanti con cerchione	CHF	74.30/pezzo

Art. 5 Batterie

(art. 23 Rrif)

1	Batterie veicoli leggeri	CHF	7.45/pezzo
2	Batterie auto/furgoni	CHF	11.15/pezzo
3	Batterie veicoli pesanti	CHF	16.70/pezzo

Art. 6 Luogo di consegna e orari d'apertura

(art. 18 Rrif)

- 1 La consegna e il deposito delle tipologie di rifiuti sopraccitate deve avvenire presso l'Ecocentro comunale.
- 2 La struttura è aperta tutti i martedì e i giovedì (non festivi); nei mesi da marzo a settembre (compresi) dalle 14:30 alle 17:30, mentre da ottobre a febbraio (compresi) dalle 14:30 alle 16:30. Il sabato, durante tutto l'anno, dalle 14:30 alle 16:30 (esclusi i festivi).

Art. 7 Procedura di tassazione e di esazione

(art. 23 Rrif)

- 1 L'importo minimo dovuto per il deposito di rifiuti soggetti alla tassa comunale proporzionale alla quantità è di CHF 5.00 (IVA compresa).
- 2 Per importi fino a CHF 200.00 (IVA compresa) la tassa è da pagare in contanti. Per tasse superiori può essere richiesta l'emissione di una fattura, per la cui esigibilità valgono le disposizioni di cui all'art. 24 cpv 3. e 4. Rrif. In questi casi il cittadino deve comprovare le proprie generalità tramite la presentazione di un documento d'identità ufficiale.

Art. 8 Rimedi di diritto

(art. 28 Rrif)

- 1 Contro la tassazione è dato reclamo (per scritto) al Municipio entro un termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione.
- 2 Il reclamo non sospende l'obbligo di pagamento.
- 3 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione conformemente agli art. 208 e seguenti LOC.
- 4 Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 71 LPAm).

Art. 9 Disposizioni abrogative / Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore il 1. gennaio 2021.

Il Sindaco:



Loris Galbusera

Per il Municipio:



Il segretario:



Igor Rossetti

Adottata con risoluzione municipale no. 6672 del 22 dicembre 2020
Pubblicata all'albo comunale dal 24 dicembre 2020 al 4 febbraio 2021
In vigore dal 1. gennaio 2021